

5146.

2001

R.G. 6670/95

Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO - SECONDA SEZIONE STRALCIO

Il GOA avv. Rita Mirella Vecchio, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 6670/95 del Ruolo Generale

promossa da

[Redacted]

rappresentati e difesi

dall'avv. Gioia Triossi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in

Casorezzo p.zza Garibaldi 3 per mandato in calce alla comparsa di costituzione

6.9.00

- attori

contro

[Redacted]

in persona del legale rappr. Giuseppina Ferrari, rappresentata e

difesa dall'avv. Luigi De Lisa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in

Busto Arsizio viale Duca d'Aosta 15 per mandato a margine della comparsa di

risposta

- convenuta

OGGETTO: risarcimento danni per immissioni di rumore

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Stamp: AVV. Triossi, TRIBUNALE DI MILANO IL CANCELLIERE, 10 OCT 2001, RICHIESI CONFORME CON SENZA URGENZA APPLICARE MARCHE PER DIRITTI LIRE

Stamp: A.M. FERRARI, TRIBUNALE DI MILANO IL CANCELLIERE, 15 JUN 2001, RICHIESI CONFORME CON SENZA URGENZA APPLICARE MARCHE PER DIRITTI LIRE

Stamp: MARCA DA ROLLO, Ministero dell'Economia e delle Finanze, 14,62, TRIBUNALE DI MILANO, 10 OCT 2001



Rilasciata copia esecutiva a favore di ATTORI Milano, 16 OTT. 2001 IL CANCELLIERE

Handwritten: ecc x attori

Handwritten: XUSO ARPELLO

Handwritten: 10

TRIBUNALE CIVILE

Il Procuratore degli attori, richiama interamente le conclusioni indicate nell'atto di citazione del 20/03/1995, nonché visto il disagio patito per l'immissione di rumori ed accertato dal C.T.U., la condanna della convenuta al risarcimento dei danni secondo equità, nonché l'eliminazione dei rumori indicati tassativamente dal C.T.U. con pannelli specifici di "insonorizzazione del capannone".

Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.

FOGLIO DI PRECISAZIONE CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA

precisa le proprie conclusioni come segue:

. Voglia il Tribunale Ill.mo,

preso atto che la - a prescindere dalla contestata esistenza di rumori che superassero la soglia di legge -, ha comunque compiuto interventi di riduzione degli stessi e di insonorizzazione del capannone, respingere ogni domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, con salvezza o quanto meno compensazione delle spese di giudizio e di CTU.

Con osservanza.

[Handwritten signature]

MALE CIVILE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 700 cpc depositato in data 16.5.94 [REDACTED] [REDACTED] hanno richiesto al Tribunale di Milano l'interdizione delle immissioni rumorose provenienti dall'officina di carpenteria meccanica [REDACTED] sita in Busto Garolfo [REDACTED] e prospiciente la loro abitazione. Il giudice, nel contraddittorio delle parti, ammetteva CTU la quale accertava che i rumori provenienti dall'officina superavano la soglia della normale tollerabilità, e di conseguenza in data 24.2.95 emetteva un'ordinanza che disponeva in via cautelare e provvisoria a carico dell'[REDACTED] la sostituzione di un tratto di parete del capannone officina con specifici pannelli e l'obbligo di rendere la barriera fonoassorbente anche dal lato esterno per un'altezza di sei metri, per la parte di capannone prospiciente l'abitazione dei ricorrenti; fissava il termine di trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito.

Con atto di citazione notificato in data 22.3.95, gli attori instauravano il giudizio di merito per sentir condannare l'[REDACTED] al risarcimento dei danni conseguenti alle immissioni rumorose provenienti dalla officina di carpenteria meccanica della convenuta, oltre a verificare se erano stati eseguiti i lavori di pannellatura ordinati dal giudice cautelare e se la loro adozione era stata sufficiente per abbattere la soglia di rumorosità entro i limiti consentiti.

Si costituiva la convenuta dando atto di aver dato esecuzione all'ordinanza 24.2.95, peraltro mettendo in opera pannelli di tipo diverso e - a suo parere - più duraturi di quelli previsti, i quali avrebbero rapidamente perso efficacia fonoassorbente a causa dell'esposizione alle intemperie; si diceva a disposizione per le verifiche del caso e per l'adozione di eventuali interventi se ritenuti

ulteriormente necessari; chiedeva il rigetto della domanda di risarcimento danni in assenza di qualsiasi prova.

Veniva disposta CTU al fine di accertare se le immissioni superavano il limite della normale tollerabilità.

Gli attori depositavano certificati medici attestanti lesioni alla salute di entrambi e chiedevano l'ammissione di CTU medica sulla persona di [REDACTED]

Veniva disposto e assunto l'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'[REDACTED]. Con l'entrata in vigore della L. 276/97 la causa veniva assegnata alle Sezioni Stralcio. Venivano ammesse ed assunte le prove testimoniali e disposta CTU medico legale sulle persone degli attori che veniva esperita congiuntamente da specialisti otoiatra e neuropsichiatra.

La causa, precisate le conclusioni così come sopra riportate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.1.01.


MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - È stato accertato dalla CTU esperita nella fase di procedura d'urgenza, a seguito dei rilievi effettuati, che le immissioni rumorose provenienti dall'officina dell'[REDACTED] superavano il limite della normale tollerabilità, con riferimento sia al massimo assoluto di 40 dB diurni ammessi dal DPCM 1.3.91, sia secondo il criterio relativo rispetto al rumore residuo. A seguito degli accertamenti peritali la stessa convenuta proponeva interventi migliorativi al fine di ridurre la rumorosità emessa e le parti studiavano alcune soluzioni tecniche e proposte di accordo che non venivano perfezionate, ma che fornivano la base al CTU per suggerire accorgimenti che, una volta adottati, avrebbero dovuto essere verificati quanto ai risultati raggiunti, ed eventualmente integrati. Il giudice cautelare, contemperando



le opposte esigenze e ragioni, recepiva con la propria ordinanza questi suggerimenti tecnici ordinando alla convenuta di sostituire un tratto di parete del capannone con pannelli di un determinato tipo, e di rendere la barriera fonoassorbente anche dal lato esterno. L'esecuzione dei lavori veniva effettuata dalla convenuta con la messa in opera di pannelli di tipo diverso da quelli contemplati nel provvedimento del magistrato (secondo la convenuta di tipo migliorativo), ma che invece, secondo gli attori, non raggiungevano i risultati previsti e lasciavano inalterate le lamentate immissioni.

Nella causa di merito veniva nominato lo stesso CTU al quale veniva affidato l'incarico di accertare la situazione esistente dopo l'esecuzione dei lavori. Le conclusioni alle quali è giunto il CTU variano in relazione ai criteri adottati: si ritengono valide, concordando con la prevalente giurisprudenza, quelle che prendono come criterio di misurazione il valore del limite di 3dB (A) oltre al rumore residuo o di fondo, che è l'unico che si ritiene adeguato al fine di stabilire il concreto e percepibile disturbo creato dalle immissioni. Infatti l'aumento di tre decibel corrisponde ad un raddoppio dell'intensità della sorgente sonora, che viene normalmente percepito dall'organismo umano come fastidioso, perché di molto superiore ai valori del rumore continuo e costante già esistente in zona. Il riferimento a criteri e a valori assoluti non è pertanto indicativo, così come non lo sono i limiti stabiliti dal DCPM 1.3.91 (che hanno valore puramente regolamentare) e non si ritengono utilizzabili ai fini di valutare il disturbo da immissioni sonore, in quanto mirano alla tutela pubblica dell'ambiente dall'inquinamento acustico e disciplinano i rapporti fra l'esercente l'attività



de

rumorosa e la collettività in cui opera, senza incidere sui rapporti di diritto soggettivo nei confronti dei privati.

Alla luce di quanto premesso, si osserva che il CTU ha concluso che alcune rumorosità dovute all'attività di inserimento delle spine o, in generale, all'uso del martello, eccedono ancora la normale tollerabilità. Il CTU ha inoltre accertato che i pannelli installati dall'██████ in parziale (in quanto di diversa tipologia) esecuzione dell'ordinanza del giudice cautelare, non sono fonoassorbenti (come era stato prescritto) e possono comportare un aumento del rumore residuo, causando uno svantaggio agli attori e un vantaggio alla convenuta, in quanto da un lato operano un mascheramento delle attività rumorose dell'officina e dall'altro aumentano la rumorosità dell'appartamento.

L'██████ deve pertanto, come richiesto dagli attori anche in sede di precisazione delle conclusioni, essere condannata ad attuare ulteriori provvedimenti diretti all'insonorizzazione del capannone, senza tuttavia provocare un aumento del rumore residuo, installando pannelli fonoassorbenti, come già previsto nell'ordinanza del giudice cautelare.

2 - Sulla richiesta di risarcimento danni

2.1. La CTU collegiale esperita dagli specialisti medico legale e medico psichiatra ha dato risultati del tutto negativi, dal punto di vista sia auditivo sia neuropsichiatrico, in quanto i periti hanno concluso che *"i due attori non risultano affetti da alcuna patologia che possa essere riferita alle condizioni ambientali presenti presso la loro abitazione"*.

Dopo un'accurata e approfondita indagine lo specialista neuropsichiatra ha escluso per entrambi gli attori qualsiasi patologia psichiatrica riconoscibile e

MILANO
diagnosticabile. I rumori provenienti dalla vicina officina possono aver provocato solo un comprensibile disagio, ma non tale da causare l'insorgenza di una malattia psichica.

Anche in merito all'accertamento di lesioni di tipo auditivo, i CTU hanno concluso escludendo alterazioni riferibili alla presenza di rumore eccessivo nell'ambiente di vita. Con specifico riferimento a [REDACTED] non sono state riscontrate alterazioni della capacità uditiva, ma solo patologie di tipo vestibolare correlabili ad un iniziale quadro di artrosi cervicale. Per quanto riguarda [REDACTED] è stato invece accertata un'alterazione del quadro audiometrico piuttosto marcata, ma non riferibile ai rumori lamentati, in quanto il livello di rumore accertato è al di sotto di quello che viene concordemente riconosciuto in grado di determinare lesioni all'apparato uditivo. Per dirimere comunque ogni possibile dubbio i CTU avevano proposto all'attrice accertamenti obiettivi, ai quali tuttavia la [REDACTED] non ha ritenuto di sottoporsi.

Non può pertanto accogliersi nessuna domanda di risarcimento di danno biologico.

Parimenti non può essere accolta la domanda di risarcimento di danno morale non ravvisandosi gli estremi di reato.

2.2. Gli attori avanzano anche una domanda di risarcimento per danno esistenziale formulata espressamente in modo specifico per la prima volta in comparsa conclusionale, sulla quale la convenuta ha dichiarato di rifiutare il contraddittorio. Si osserva tuttavia che in sede di precisazione delle conclusioni la domanda è stata precisata sia con il richiamo alle richieste di cui all'atto di

citazione, *"nonché visto il disagio patito per l'immissione di rumori ed accertato dal CTU, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni secondo equità"*, nella quale formulazione, ampia ed estensiva rispetto al danno biologico e morale specificatamente richiesto in citazione, può ricomprendersi il danno esistenziale. Si ritiene che tale danno possa certamente ravvisarsi in particolari ipotesi in cui il colposo comportamento altrui abbia causato un danno ingiusto non altrimenti risarcibile, in quanto vi è la mancanza di qualsiasi danno alla persona di carattere biologico (non essendovi una lesione alla salute accertabile in concreto) e non è neppure configurabile un danno morale conseguente a ipotesi di reato. In questi casi, con il riconoscimento del danno esistenziale vi è il ristoro del danno che altrimenti non potrebbe in alcun modo essere risarcito. Viene cioè utilizzato lo strumento risarcitorio di cui all'art. 2043 cc anche in assenza di qualsivoglia danno alla salute concretamente accertato, come conseguenza dell'ingiustizia subita e al di fuori delle restrizioni fissate dall'art. 2059 cc per il risarcimento del danno morale.

Nella fattispecie, è indubbio che vi sia stato un pregiudizio corrispondente alla modificazione peggiorativa della situazione di vita degli attori. Il danno esistenziale comprende lesioni e pregiudizi che non possono essere riportati nell'ambito della violazione del diritto alla salute, ma che hanno diritto ad un'eguale dignità risarcitoria per il fatto in sé della lesione, quali danni ingiusti causati da un comportamento illecito che lede i diritti fondamentali della persona - nel caso in questione inerenti alla serenità familiare e alla quiete domestica, al diritto di scegliere i propri ritmi di vita senza interferenze disturbanti (l'attrice ha un lavoro notturno e dovrebbe riposare di giorno) - e che, senza concretizzarsi in

una malattia vera e propria, provocano un'alterazione del normale equilibrio creando una situazione di disagio e uno stato di tensione e di rabbia (v. CTU psichiatrica). Si ritiene pertanto, tenuto conto della durata e dell'intensità delle immissioni (più rilevanti nel passato rispetto ad oggi, ma tuttora esistenti) di riconoscere agli attori in via equitativa, a titolo di risarcimento danno, l'importo di £ 10.000.000 complessive in moneta attuale comprensivo di interessi.

3 - Spese di causa

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto anche delle spese sostenute per la procedura d'urgenza. Le spese delle CTU dell'ing. Gambino vengono poste definitivamente e integralmente a carico della convenuta, mentre si dichiarano compensate quelle sostenute per le CTU mediche.

P Q M

Il GOA, in funzione di Giudice Unico, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa od assorbita, definitivamente pronunciando così provvede:

- 1) condanna la convenuta ad installare pannelli fonoassorbenti al fine di insonorizzare la propria officina e di riportare le immissioni rumorose nei confronti degli attori entro il limite della normale tollerabilità secondo i criteri indicati in motivazione;
- 2) condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori dell'importo di £ 10.000.000 a titolo di risarcimento danni;
- 3) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di causa che liquida in complessive £ 11.543.500, di cui £ 400.500 di spese, £ 4.130.000 di diritti, £ 6.000.000 di onorari, £ 1.013.000 per rimborso spese generali ex art. 15



T.F., oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge e oltre alle spese delle CTU dell'ing. Gambino;


4) dichiara compensate le spese delle CTU mediche.

Sentenza esecutiva ex art. 282 cpc.

Milano 7 maggio 2001.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
D.ssa Vincenzina FERRAU'

IL G.O.A.
Avv. Rita Mirella Vecchio



AGENZIA ENTRATE - UFF. N.11
SEZ. STACC. ATTI GIUDIZ.
REGISTRATO IL 05.09.01
N. 036436 SERIE: 4A
PREVIO PAGAMENTO
DI LIRE: 368.000
TRECENTOSSESSANTOTTOMILA
AL CONFESSIONARIO PER LA

La presente sentenza è stata resa pubblica mediante deposito in cancelleria oggi..... 10 MAG. 2001



IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
D.ssa Vincenzina FERRAU'

031578

4561 I. Bollo	L. 60.00
1031 I. Reg.	L. 300.00
1031 I. Rev.	L. -
9641 Trib. Spec.	L. 8.00
TOTALE L.	368.00

Tribunale
N. 591
DIRITTO
Milano

